



BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER ACQUISTO PRIMA CASA NEL COMUNE DI RADICONDOLI

In ottemperanza alla deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 24.05.2023 e la successiva determinazione del Settore Affari Generali N. 317 del 01.06.2023 aventi per oggetto "BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER ACQUISTO PRIMA CASA", nonché la determinazione n. 340 del 12/06/2023, il Comune di Radicondoli vuole disciplinare la concessione di contributi individuali, diretti all'acquisto di alloggi ubicati nel territorio comunale, presso i quali i richiedenti dovranno assumere la residenza anagrafica.

Art. 1

(Finalità e contenuti speciali)

1. Il Comune di Radicondoli concorre al cofinanziamento di interventi di acquisto di immobili destinati a essere l'abitazione principale - prima casa - dell'acquirente al fine di favorire il reinsediamento di popolazione attiva nel territorio del Comune di Radicondoli e la riqualificazione del patrimonio residenziale esistente.

Art. 2

(Localizzazione degli interventi)

Le disponibilità finanziarie di cui all'art. 1, sono destinate alla concessione di contributi a favore di singoli individui per l'acquisto di unità abitative da destinare alla prima casa ubicate nel territorio del Comune di Radicondoli.

Art. 3

(Requisiti e condizioni obbligatori - Unità immobiliari)

1) A pena di esclusione, l'acquisto deve riguardare unità immobiliari:

- a) identificate sotto il profilo catastale, censite al catasto fabbricati e avere destinazione ad uso abitativo;
- b) la cui destinazione ad uso residenziale sia conforme agli atti di governo del territorio e agli strumenti urbanistici vigenti;
- c) libere da ipoteche giudiziali o legali, pignoramenti e ogni altro genere di vincoli o limitazioni in ordine ad eventuali diritti di terzi.

2) A pena di esclusione l'acquisto non deve riguardare unità immobiliari:

- a) che siano state in qualunque tempo acquisite, realizzate, recuperate dallo Stato o da altri Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici;

- b) di proprietà delle disciolte ATER, trasferite ai Comuni ai sensi della legge regionale 77/98 e della deliberazione del C.R. 26/06/2002 n. 109;
- c) acquisite, realizzate, recuperate da Enti pubblici non economici utilizzati per le finalità sociali proprie dell'Edilizia Residenziale Pubblica, ivi compresi gli alloggi realizzati con programmi speciali e straordinari.

In applicazione di quanto disposto al comma 2, dell'art. 3 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 10.05.2023, l'acquisto non deve riguardare unità immobiliari:

- Per le quali l'acquisto comporti il trasferimento della proprietà tra parenti e/o affini entro il secondo grado (genitori/figli, nonni/nipoti, cognati, fratelli/sorelle) o tra coniugi non separati legalmente, a meno che non venga allegato al contratto di acquisto, copia del contratto di mutuo destinato all'acquisto della prima casa per un valore corrispondente ad almeno il 50% del valore di acquisto dell'immobile;
- Pervenute per effetto di un atto di donazione.

Gli interventi di acquisto devono inoltre riguardare:

- i locali destinati alla residenza e relative pertinenze (non sono ammissibili gli interventi che riguardano esclusivamente l'acquisto delle pertinenze dell'edificio);
- unità immobiliari il cui **contratto di acquisto** – preliminare o definitivo – sia stato **stipulato a partire dal 01/12/2020**;

Art. 4

(Requisiti soggetti esecutori dei lavori)

I soggetti esecutori dei lavori, qualora il cofinanziamento riguardasse l'acquisto con successiva ristrutturazione, devono essere regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e devono necessariamente agire, in ogni fase, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla sicurezza e sulla regolarità del lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e della legge Regionale 13/07/2007, n. 38 (norme in materia di contratti pubblici e relative a disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Resta a carico esclusivo dei soggetti attuatori dell'intervento ogni onere e responsabilità derivanti dall'inosservanza di quanto stabilito nel presente Bando e nel precedente Regolamento. Il soggetto attuatore dell'intervento e responsabile dello stesso coincide con il Titolare/Beneficiario del contributo comunale, tale soggetto si identifica con il sottoscrittore della domanda di accesso al contributo medesimo. Gravi inadempienze e irregolarità accertate in capo ai soggetti esecutori degli eventuali lavori di ristrutturazione costituiranno motivo di revoca dell'intero contributo comunale concesso al soggetto attuatore.

Art. 5

(Requisiti obbligatori dei soggetti beneficiari del contributo)

1. I requisiti obbligatori che dovranno necessariamente presentare le persone fisiche per poter beneficiare dei contributi comunali, nel rispetto della normativa generale sono i seguenti:
 - a. avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure di altro Stato extracomunitario purché in regola con le norme vigenti in materia di immigrazione;

- b. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
 - c. Il componente del nucleo familiare che sottoscrive la domanda di partecipazione al Bando comunale, deve avere una età non inferiore a 18 anni alla data di approvazione dello stesso;
 - d. acquisire la residenza nel Comune di Radicondoli o dichiarare, in caso di ammissione al finanziamento, di iniziare le pratiche per l'ottenimento della residenza nel Comune di Radicondoli, nel rispetto dei limiti fissati dai successivi artt. 6 e 12, pena il decadimento dal finanziamento medesimo;
 - e. ovvero di acquisire, nel rispetto dei limiti fissati dai successivi artt. 6 e 12 del presente Bando, la residenza nel nuovo immobile acquistato, nell' ipotesi di soggetto che sia già residente nel Comune di Radicondoli;
 - f. il beneficiario del contributo deve impegnarsi a mantenere la residenza nel Comune di Radicondoli per tutto il tempo di durata dell'atto d'obbligo previsto dall' art. 12 del Regolamento comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 10.05.2023 come presupposto per beneficiare del contributo economico medesimo messo a disposizione dall'Ente;
 - g. essere titolari del diritto di piena proprietà o usufrutto su non più di un alloggio ubicato nel territorio italiano ;
 - h. non avere ottenuto, a qualsiasi titolo, contributi pubblici per l'acquisto, la costruzione o il recupero di alloggi, ovvero non aver ottenuto in qualsiasi parte del territorio nazionale, l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita alloggi costruiti, recuperati o comunque fruente del concorso o del contributo dello Stato, delle Regioni o di altri Enti pubblici;
 - i. essere in regola con i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo al Comune di Radicondoli.
2. A pena di esclusione dai contributi di cui al presente Bando, i requisiti di cui al comma 1, ad eccezione del requisito di cui alla lettera c) e f), devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare dichiarato e accertato al momento dell'approvazione del Bando. Nel caso in cui il partecipante al Bando manifesti l'intenzione di costituire nuovo nucleo familiare, il requisito indicato alla lett. g) deve essere posseduto, a pena di esclusione, da tutti i componenti il nuovo nucleo familiare indicato nella domanda di partecipazione.
3. Non costituiscono motivo di esclusione dai benefici di cui al presente Bando: a) l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica a condizione che l'assegnatario:
- sia in regola col pagamento del canone e non sia incorso in alcuna sanzione prevista dalle norme e da ogni altra disposizione di settore;
 - rilasci l'alloggio libero da persone e cose e trasferisca la residenza nell'unità immobiliare oggetto del contributo entro i termini previsti dall'art. 6 fatte salve diverse disposizioni in materia di gestione degli alloggi ERP.

4. Ai fini del presente Bando:

- si definisce “nucleo familiare” la famiglia anagrafica costituita da una o più persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi o aventi finalità di reciproca assistenza morale o materiale, aventi dimora abituale nella medesima abitazione come risultante dall’anagrafe comunale;
- Per i soggetti la cui domanda di accesso ai benefici sia motivata dall’intenzione di costituire un nuovo autonomo nucleo familiare, l’accertamento dei requisiti soggettivi avviene sempre in forma cumulativa ma prescindendo dai nuclei familiari di originaria appartenenza. A pena di revoca del beneficio il nucleo familiare deve risultare costituito nell’alloggio oggetto del contributo nei termini previsti all’art. 6.
- La composizione del nucleo familiare può essere resa in autocertificazione, L’ente successivamente, in sede d’istruttoria delle richieste presentate, provvederà a effettuare le opportune verifiche anche presso il Comune di residenza del richiedente.

Art. 6

(Titoli e Termini del contributo comunale)

Il beneficiario del contributo comunale, nonché tutto il suo nucleo familiare risultante dalla scheda anagrafica, devono assumere la residenza nell’alloggio oggetto dell’agevolazione entro i termini sotto indicati. Qualora il beneficiario del contributo comunale avesse manifestato l’intenzione (nella domanda di partecipazione al Bando) di costituire nuovo nucleo familiare, devono assumere la residenza nell’alloggio oggetto dell’agevolazione i soggetti indicati come componenti del nuovo nucleo familiare che si ha intenzione di costituire, entro i termini sotto indicati.

I termini per l’acquisizione della residenza nell’alloggio oggetto del contributo comunale saranno diversi a seconda che si tratti:

- a) di immobile immediatamente abitabile, con contestuale presentazione del contratto definitivo di acquisto, la residenza deve essere acquisita entro un lasso di tempo massimo di mesi 6;
- b) di immobile immediatamente abitabile in cui il Beneficiario del contributo avesse allegato alla domanda solo il preliminare di acquisto dell’immobile, la residenza, deve essere acquisita nell’immobile medesimo entro un termine massimo di 9 mesi, ed entro lo stesso termine deve essere necessariamente presentato anche il contratto definitivo di acquisto.

Nel caso in cui l’immobile necessiti di ristrutturazioni e/o adeguamenti deve essere dimostrato, entro 4 mesi dalla data di comunicazione dell’attribuzione del contributo, l’inizio dei lavori da cui decorreranno i seguenti termini per l’acquisizione della residenza:

- c) 12 mesi nel caso di immobile per il quale sia già stato presentato il contratto definitivo di acquisto,
- d) 18 mesi nel caso in cui il Beneficiario del contributo avesse allegato alla domanda solo il preliminare di acquisto; entro lo stesso termine deve essere necessariamente presentato anche il contratto definitivo.

I termini per l’acquisizione della residenza sono suscettibili di adeguamento in relazione a specifiche motivate e verificate esigenze. Potranno essere rivisti e rivalutati i termini anzidetti, solo dietro specifica e motivata richiesta e comunque sempre sottoponendo le richieste medesime all’esame della Commissione esaminatrice, la quale dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e dopo aver acquisito la documentazione eventualmente presentata dal richiedente e proceduto alla realizzazione dei doverosi riscontri.



L'acquisizione e il mantenimento della residenza, da parte del Beneficiario del contributo comunale, nell'immobile acquistato (con o senza ristrutturazione) è da considerarsi come presupposto necessario per il contributo medesimo e per mantenere il diritto alla conservazione del beneficio stesso.

Art. 7

(Determinazione ed erogazione del contributo comunale)

L'entità massima del contributo comunale è rapportata al valore totale dell'immobile acquistato, differenziata in base al valore ISEE del nucleo familiare, a prescindere dal fatto che i richiedenti siano già residenti nel Comune di Radicondoli o meno:

Valori ISEE sino a €24.000,00		Valori ISEE da € 24.000,01 a € 40.000,00		Valori ISEE pari e oltre €40.000,01	
Richiedente/ proprietario sino a 40 anni compiuti	Richiedente/ proprietario con età pari o superiore a 41 anni	Richiedente/ proprietario sino a 40 anni compiuti	Richiedente/ proprietario con età pari o superiore a 41 anni	Richiedente/ proprietario sino a 40 anni compiuti	Richiedente/ proprietario con età pari o superiore a 41 anni
Entità % del contributo in base al valore di contratto dell'immobile acquistato					
25% sino ad un massimo di € 20.000,00	25% sino ad un massimo di € 17.000,00	20% sino ad un massimo di € 15.000,00	20% sino ad un massimo di € 12.000,00	15% sino ad un massimo di € 10.000,00	15% sino ad un massimo di € 7.000,00

Qualora si riscontrasse una difformità tra il valore dichiarato nel preliminare di vendita, allegato alla domanda di partecipazione e il valore indicato nel contratto definitivo di acquisto, presentato in seguito dal soggetto, verrà preso in considerazione il valore più basso.

Art. 8

(Valutazione dei requisiti per la formazione della graduatoria)

Le graduatorie saranno predisposte sulla base dei requisiti dichiarati dai richiedenti. Il controllo successivo della documentazione presentata potrà comportare spostamenti in graduatoria in caso di mancanza del possesso dei requisiti predetti.

In ogni caso la graduatoria per la concessione del contributo è formata dalla somma dei punti attribuiti come di seguito elencati:

Composizione nucleo familiare richiedente:

- capo famiglia + coniuge/convivente + 2 figli (punti 1 per ogni ulteriore figlio) _____ punti 3
 capo famiglia + coniuge/convivente + 1 figlio _____ punti 2
 un solo adulto con minore a carico _____ punti 1,5



Altra composizione del nucleo familiare

<i>ciascun ulteriore componente il nucleo familiare ultrasessantenne</i> _____	punti 1,5
<i>ciascun ulteriore componente il nucleo familiare di età compresa tra i 18 e i 60 anni</i> _____	punti 1
<i>presenza nel nucleo familiare richiedente di una persona con invalidità certificata</i> _____	punti 1,5

Condizioni socio economiche:

<i>nucleo familiare con provvedimento esecutivo di sfratto o sgombero non motivati da inadempienze contrattuali</i> _____	punti 2
<i>stipulazione di contratto di mutuo per l'acquisto di immobile adibito ad abitazione principale del nucleo familiare</i> _____	punti 1
<i>reddito annuo ISEE complessivo del nucleo familiare fino a € 24.000,00</i> _____	punti 4
<i>reddito annuo ISEE complessivo del nucleo familiare da € 24.000,01 a € 40.000,00</i> _____	punti 2
<i>reddito annuo ISEE complessivo del nucleo familiare pari o oltre € 40.000,01</i> _____	punti 0

Punteggio riservato esclusivamente a coloro già residenti in immobili ubicati nel territorio comunale:

- *anzianità di residenza anagrafica nel Comune di Radicondoli per ogni anno di residenza (fino ad un massimo di 6 punti) punti 1,00 con età = o > 40 anni*
- *anzianità di residenza anagrafica nel Comune di Radicondoli per ogni anno di residenza (fino ad un massimo di 5 punti) punti 0,50 con età < 40 anni*

Per l'attribuzione dei punteggi sono considerate le condizioni possedute e documentate al momento della presentazione della domanda.

A parità di punteggio vengono privilegiate, nell'ordine decrescente, le seguenti indicazioni:

- sfratto esecutivo o provvedimento di sgombero;
- nucleo familiare più numeroso;
- presenza di invalido nel nucleo familiare;
- collocazione nella fascia di reddito inferiore;
- data della presentazione della domanda.

Art. 9

(Modalità e termini per la presentazione delle domande al Comune)

1. A pena di inammissibilità, le domande per la partecipazione devono essere redatte secondo la modulistica allegata al Bando per l'assegnazione dei contributi. Detta documentazione deve pervenire al Comune di Radicondoli, Via Tiberio Gazzei, n. 89 – 53030 Radicondoli, entro le ore 12,00 del giorno 31/12/2023;
2. Le domande devono essere presentate presso l'ufficio Protocollo del Comune di Radicondoli, pervenire tramite posta con raccomandata a/r oppure tramite PEC: comune.radicondoli@postacert.toscana.it. Per la data di presentazione della domanda fa fede il timbro postale e/o timbro del protocollo comunale. Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente, saranno considerate non ricevibili le richieste pervenute oltre i termini sopra indicati. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o del domicilio indicato nella domanda né

per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili ad atto di terzi, o caso fortuito o forza maggiore;

3. Ai fini dell'istruttoria delle domande di ammissione ai contributi non saranno considerati i documenti, a qualsiasi titolo presentati, oltre quelli previsti e dettagliatamente individuati nello schema di domanda che devono essere allegati alla stessa;
4. Nella domanda, predisposta secondo lo schema allegato "B", sottoscritta dal richiedente, presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, devono essere dichiarati sotto la propria personale responsabilità, i dati personali (data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile/nubile coniugato/a o vedovo/a, stato di famiglia) i dati identificativi dell'immobile (indirizzo, Foglio, Particella, Sub. Etc.), il possesso dei requisiti indicati nel presente Bando e i titoli che danno luogo all'attribuzione dei punteggi;
5. Alla domanda devono altresì essere allegati i seguenti documenti:
 - Documentazione idonea comprovante l'acquisto dell'immobile (atto di acquisto – atto preliminare registrato, entrambi in copia conforme all'originale);
 - Documentazione idonea comprovante l'eventuale ristrutturazione dell'immobile (autorizzazione, SCIA, etc.);
 - Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità, rilasciata in applicazione del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.

Per i cittadini extracomunitari deve essere allegata la documentazione che attesti la regolarità di soggiorno in Italia secondo la normativa vigente.

Per l'attribuzione dei punteggi devono essere presentati:

- per l'attribuzione del punteggio relativo alla presenza di un invalido nel nucleo familiare, deve essere allegata la certificazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche;
- per l'attribuzione del punteggio relativo al provvedimento esecutivo di sfratto o di sgombero, deve essere presentata copia conforme della sentenza di sfratto o sgombero esecutivo.

6. Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000, n. 445) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti nei casi e seguendo le modalità stabilite dalla Legge. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del Beneficio eventualmente concesso.

Art. 10

(Iter procedurale formazione delle graduatorie)

Le domande pervenute saranno esaminate da apposita Commissione composta dal Presidente e 2 membri, di cui uno segretario verbalizzante.

La Commissione eseguita l'istruttoria delle richieste provvederà a predisporre 2 graduatorie:

- Graduatoria "A", per tutti coloro, ammessi al contributo, che hanno acquistato immobili immediatamente abitabili, o che necessitano di ristrutturazione, che acquisiscono la residenza nel Comune di Radicondoli;

- Graduatoria “B”, per tutti coloro, ammessi al contributo, già residenti nel Comune di Radicondoli e che acquistano un immobile immediatamente abitabile o che necessita di ristrutturazione.

Comportano la non ammissibilità e l’insanabilità della domanda:

- la presentazione e l’invio della domanda oltre il termine previsto delle ore 12 del 31 dicembre 2023;
- la mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’accesso al contributo individuati negli art. 3 e 5 del presente Bando e del relativo Regolamento;

Il Responsabile del servizio comunicherà l’accoglimento o la negazione della domanda di contributo ai singoli richiedenti. Il provvedimento di non ammissibilità della domanda dovrà essere formalmente comunicato via PEC o notificato all’interessato il quale entro 10 giorni potrà presentare eventuali controdeduzioni o integrazioni. La Commissione dovrà pronunciarsi entro i successivi 30 giorni. La Commissione, decaduti i termini sopra individuati provvederà a stilare le graduatorie definitive degli ammessi e comunicarne l’esito ai richiedenti.

In attuazione della Deliberazione n. 45 del 24/05/2023, la G. C. destina al finanziamento di ciascuna delle graduatorie, una percentuale pari al 50% della somma totale stanziata.

Qualora l’importo prefissato per una graduatoria fosse maggiore rispetto agli importi spettanti ai richiedenti, la somma eccedente, se occorre, va a coprire la necessità derivante dall’altra graduatoria. Se invece l’importo complessivo non riuscisse a finanziare completamente nessuna delle due graduatorie, l’Amministrazione può decidere di stanziare la somma mancante.

Art.11

(Modalità di liquidazione del contributo)

Il Contributo riconosciuto verrà liquidato con atto del Responsabile del Servizio nel momento in cui siano perfezionati tutti i requisiti indispensabili individuati dettagliatamente nel presente Bando.

Qualora per taluna richiesta non si perfezionassero i requisiti indispensabili elencati nel Bando per la rispettiva graduatoria, si scorrerà la graduatoria stessa, sempre nel rispetto dei vincoli individuati nel Bando medesimo.

Art. 12

(Vincoli)

Il Soggetto beneficiario del contributo inserito nella graduatoria definitiva deve sottoscrivere apposito atto unilaterale d’obbligo a favore del Comune di Radicondoli, da registrare e trascrivere nei pubblici registri immobiliari, dandone formale comunicazione e fornendone copia conforme all’Ente, con spese a totale carico del beneficiario del contributo.

L’atto d’obbligo vincola il Beneficiario titolare del contributo per 10 anni dalla sottoscrizione dell’atto stesso indipendentemente dal valore del contributo riconosciuto. L’atto d’obbligo deve necessariamente contenere:

1. L’obbligazione a mantenere la residenza nell’immobile acquistato con il contributo comunale per i tempi minimi previsti sopra dalla data di sottoscrizione dell’atto d’obbligo.

2. L'obbligazione a non vendere o locare l'immobile e ogni sua eventuale pertinenza, per il quale è stato attribuito il contributo comunale nei 10 anni successivi decorrenti dalla data di redazione dell'atto d'obbligo, senza la preventiva autorizzazione da rilasciarsi esclusivamente per le motivazioni e con la tempistica sotto riportata.
3. La dichiarazione della consapevolezza che l'inosservanza anche di uno solo dei suddetti obblighi e condizioni comporta la revoca dell'intero contributo erogato, incrementato degli interessi.
4. L'obbligazione a rispettare le disposizioni contenute nel presente Bando.
5. La dichiarazione della consapevolezza che se la vendita, la locazione o la donazione dell'immobile per il quale il soggetto avesse percepito il contributo comunale, avvenisse prima della scadenza del termine dei 10 anni, individuato nell'atto d'obbligo medesimo, il beneficiario sarà obbligato alla restituzione integrale del contributo ricevuto, maggiorato degli interessi legali, salvo il caso in cui il beneficiario medesimo non venga autorizzato alla deroga dell'atto d'obbligo esclusivamente per le motivazioni sotto elencate.
6. La dichiarazione di consapevolezza che il trasferimento della residenza anagrafica del beneficiario del contributo, prima del decorso del termine sopra individuato, comporterà l'obbligo alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.

Ai fini del presente articolo la donazione è equiparata alla vendita e la cessione in uso in qualsiasi forma è equiparata alla locazione fatta eccezione per donazione o cessione in uso effettuata nei riguardi di coniuge convivente, convivente, genitori, figli conviventi. Non sono imposte restrizioni e/o condizioni o limitazioni per l'alienazione o la locazione degli alloggi alla scadenza del vincolo sopra espresso.

Il Beneficiario titolare del contributo comunale, potrà, nei casi eccezionali sotto riportati, essere autorizzato alla deroga all'atto d'obbligo per:

- a) gravi e persistenti motivi di salute proprie o degli stretti congiunti, tali da rendere inadeguata la permanenza nell'alloggio per l'acquisto del quale è stato concesso il contributo comunale;
- b) gravi e persistenti difficoltà economiche derivanti da condizioni lavorative tali da rendere impossibile il mantenimento della proprietà dell'immobile medesimo.

L'autorizzazione alla deroga dell'atto d'obbligo viene data esclusivamente per le motivazioni sopra enunciate dall'Amministrazione Comunale erogatrice del contributo medesimo. Il richiedente la deroga all'atto d'obbligo dovrà presentare adeguata documentazione comprovante l'effettiva esistenza delle motivazioni sopra individuate. Le sopra citate circostanze devono essere adeguatamente riscontrate da una Commissione composta da 3 membri: dal Responsabile del Settore che a suo tempo ha approvato il Bando, dal Responsabile del Servizio Finanziario, dal segretario verbalizzante.

La Commissione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di deroga all'atto d'obbligo, dovrà esaminare la documentazione presentata dal richiedente, eventualmente fare i necessari e dovuti riscontri.

Art. 13 **(Rendicontazione)**

Al fine di ottenere la liquidazione del contributo il beneficiario inserito nella graduatoria definitiva ed entro i termini comunicati, deve presentare:

- copia conforme del contratto definitivo di acquisto dell'immobile, adeguatamente registrato (nel caso in cui alla domanda di accesso al contributo avesse allegato solo la copia del preliminare di acquisto);

- copia conforme dell'atto unilaterale d'obbligo stilato nelle forme e nei modi indicati nell'art. 12 del presente Bando.

Art.14 **(Controlli)**

L'Amministrazione comunale procederà, anche successivamente all'erogazione del contributo, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Qualora venga accertato che il Beneficiario del contributo non abbia rispettato le prerogative dettate dal Regolamento per la concessione di contributi comunali per l'acquisto della prima casa e dal Bando, sarà in ogni momento possibile, per l'Ente erogatore, procedere alla revoca del contributo concesso, richiedendo altresì gli interessi maturati dal momento dell'accertamento della mancanza dei requisiti indispensabili elencati nei precedenti articoli.

Art. 15 **(Trattamento dati personali)**

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n.101/2018 esclusivamente ai fini della gestione della procedura.

Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è il Comune di Radicondoli, con sede in Via T.Gazzei, 89, nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante pro tempore. Maggiori informazioni in merito ai dati conferiti possono essere richiesti per e-mail all'indirizzo info@comune.radicondoli.siena.it. Il Responsabile della protezione dei dati ("DPO") è l'Avv. Flavio Corsinovi, studio in Via Della repubblica 198 Prato (Po) – Diritti dell'Interessato - Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;



- la portabilità dei dati.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti riconosciuti dal Regolamento europeo, potranno rivolgersi al titolare del trattamento ai riferimenti sopra riportati.

Radicondoli 05.06.2023